




**CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 1379 del 07-02-2008

Tipo: P



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il direttore generale

GM/AB

Roma, 07 febbraio 2008

**AI SIGG. PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
LORO SEDI**

Circolare n. 6/2008

Egredi Presidenti,
in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale in data 30/31 gennaio 2008 mi
pregio trasmetterVi il "Regolamento per la prima formazione degli Albi dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili".

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Morano)

**REGOLAMENTO PER LA PRIMA FORMAZIONE DEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

VISTO l'art. 29, lett. p) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che attribuisce al Consiglio Nazionale la potestà regolamentare in materia di tenuta ed aggiornamento periodico degli Albi;

VISTO l'art. 12, lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine la tenuta dell'Albo e dell'Elenco speciale;

VISTO l'art. 61, comma primo del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di procedere alla costituzione dell'Albo unico;

VISTO l'art. 34, comma quinto del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che suddivide l'albo in due Sezioni denominate rispettivamente Sezione A "Commercialisti", Sezione B "Esperti contabili";

VISTO, l'art. 34, comma sesto del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che elenca gli elementi identificativi che l'Albo deve contenere per ciascun iscritto;

VISTO l'art. 34 comma settimo del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che indica l'ordine con cui l'Albo deve essere compilato;

VISTO l'art. 34, comma ottavo del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che prevede un Elenco speciale per coloro che, a norma dell'art. 4, non possono esercitare la professione;

VISTO l'art. 35 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che sancisce il divieto di iscrizione in più Albi, Sezioni ed Elenchi e prevede che dalla data di iscrizione in ciascuna Sezione dell'Albo decorra la relativa anzianità;

CONSIDERATO che al dettato legislativo deve darsi seguito con disposizioni di dettaglio necessarie all'effettivo ed ordinato procedimento di prima formazione dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art. 1. Prima formazione dell'albo

La prima formazione degli Albi, ai sensi dell'art. 61, comma 1, D.Lgs. 139/2005, deve avvenire entro il 28 febbraio 2008.

Tutti gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e nell'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali al 31 dicembre 2007 devono essere iscritti nella Sezione A "Commercialisti" dell'Albo. L'Albo, ai sensi dell'art. 34, comma 7, D.lgs. 139/05 deve essere compilato per ordine di anzianità di iscrizione.

Art. 2 Anzianità di iscrizione

Coloro che al 31 dicembre 2007 risultano iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o in quello dei Ragionieri e Periti Commerciali sono iscritti nella sezione A "Commercialisti", ai sensi dell'art. 61, comma 4, D.Lgs. 139/2005, conservando l'anzianità derivante della precedente iscrizione.

I Dottori Commercialisti ed i Ragionieri Commercialisti devono essere iscritti nella Sezione A dell'Albo per ordine di anzianità di iscrizione. A parità di anzianità di iscrizione fra un Dottore Commercialista ed un Ragioniere Commercialista deve farsi riferimento all'anzianità anagrafica, a parità di anzianità anagrafica si fa riferimento all'ordine alfabetico.

Nel caso in cui uno stesso soggetto al 31 dicembre 2007 risulti iscritto sia all'Albo dei Dottori Commercialisti che a quello dei Ragionieri e Periti Commerciali, ai fini del calcolo dell'anzianità si tiene conto della iscrizione dalla quale deriva la maggiore permanenza nell'albo.

Art. 3. Trasferimenti connessi alla nuova articolazione territoriale degli Ordini

Limitatamente agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che presentano un articolazione territoriale diversa sia da quella del preesistente Ordine dei Dottori Commercialisti sia da quella del preesistente Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali o da quella di entrambi, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel procedere alla compilazione dell'Albo unico deve preliminarmente accertare che gli iscritti abbiano la residenza ovvero il domicilio professionale nel proprio ambito territoriale di competenza e procedere, ai sensi dell'art. 61, comma 2, D.Lgs. 139/2005, al trasferimento di tutti gli iscritti che hanno la residenza, ovvero il domicilio professionale (quando quest'ultimo sia stato scelto dall'iscritto quale criterio di iscrizione), nell'ambito territoriale di un altro Ordine.

Art. 4 Indicazioni contenute nell'Albo

L'albo, ai sensi dell'art. 34, comma 6, D.Lgs. 139/2005, deve contenere con riferimento a ciascun iscritto, i seguenti elementi:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- indirizzi degli studi professionali, anche telematici (posta elettronica, fax, telefono); l'iscritto potrà richiedere l'indicazione anche di più studi professionali;
- data di iscrizione e numero di iscrizione;
- titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata originariamente disposta;
- indicazione dell'ordine o del collegio di provenienza;
- eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

Art. 5 Data di iscrizione nell'Albo

Ciascun Consiglio dell'Ordine deve indicare nel campo "data di iscrizione" le date rilevanti per il calcolo dell'anzianità a partire dalla prima iscrizione¹.

L'albo deve altresì contenere un campo "data di decorrenza dell'anzianità effettiva" determinato aggiungendo alla data della prima iscrizione la durata delle eventuali interruzioni².

Art. 6 Indicazione dell'anzianità ai fini elettorali

Per i soggetti che al 31 dicembre 2007 risultano iscritti sia nell'Albo dei Dottori Commercialisti sia nell'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali saranno indicate entrambe le anzianità di iscrizione.

Per il calcolo dell'anzianità ai fini dell'elettorato passivo, limitatamente al periodo transitorio, si fa riferimento all'anzianità effettivamente maturata nell'Albo per il quale è stata esercitata l'opzione ai sensi dell'art. 61, comma 8, D.Lgs. 139/2005; in tale caso si potrà annotare l'avvenuto esercizio dell'opzione in un apposito campo dell'Albo.

¹ Esempio: iscritto dal 02.10.1995 al 04.12.1997 e dal 10.01.2000 al ____.

² Esempio: prima iscrizione 02.10.1995; interruzione per 12 mesi; data di decorrenza dell'anzianità effettiva 02.10.1996.

Art. 7 Numero di iscrizione

Ai Dottori Commercialisti ed ai Ragionieri Commercialisti già iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed in quello dei Ragionieri e Periti Commerciali è assegnato un nuovo numero di iscrizione alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, da indicare nel campo "numero di iscrizione". I nuovi numeri di iscrizione, che partiranno dal n. 1, sono attribuiti in relazione all'anzianità di iscrizione che Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti hanno maturato nell'albo di provenienza. A parità di anzianità di iscrizione fra un Dottore Commercialista ed un Ragioniere Commercialista deve farsi riferimento all'anzianità anagrafica; a parità di anzianità anagrafica si fa riferimento all'ordine alfabetico.

Nel campo "Ordine/Collegio di provenienza" deve essere indicato anche il numero di iscrizione assegnato nell'Albo dei Dottori Commercialisti o in quello dei Ragionieri e Periti Commerciali di provenienza³.

Ai nuovi iscritti nella Sezione A è attribuito il primo numero progressivo disponibile a seguito della numerazione risultante dalla costituzione dell'Albo unico.

La numerazione delle due sezioni (A e B) deve essere accompagnata dalla rispettiva lettera alfabetica che contraddistingue la sezione di appartenenza.

Art. 8 Titoli professionali

Nel campo "Titolo professionale" per gli iscritti nella Sezione A deve essere indicato il titolo di "Dottore Commercialista" per coloro che erano già iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti ed il titolo di "Ragioniere Commercialista" per coloro che erano già iscritti negli Albi tenuti dai Collegi dei Ragionieri e Periti Commerciali.

Per coloro che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritti sia nell'Albo dei Dottori Commercialisti che in quello dei Ragionieri e Periti Commerciali devono essere indicati entrambi i titoli, in ordine di acquisizione.

Per gli iscritti nella Sezione B deve indicarsi il titolo professionale di "Esperto Contabile".

Art. 9 Titoli di studio

Nel campo "Titolo di studio" per gli iscritti nella Sezione A provenienti dagli Albi dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali possono essere indicati i seguenti titoli: laurea rilasciata dalla facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, L. 15 maggio 1997, n. 127, lauree equipollenti alla laurea in economia, laurea in scienze politiche, laurea in giurisprudenza, laurea specialistica nelle classi 64S (classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia) e 84S (classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali); diploma di ragioniere e perito commerciale, diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni.

Per gli iscritti nella Sezione B possono essere indicati i seguenti titoli: laurea triennale nelle classi 17 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e 28 (classe delle lauree in scienze economiche); diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni.

Ai sensi dell'art. 61, commi 3 e 4 del D.Lgs. 196/2003, l'Ordine professionale può, a richiesta del professionista iscritto nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui all'art. 34, comma 6, D.Lgs. 139/2005 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.

Art. 10 Professionisti sospesi dall'esercizio della professione

I Dottori Commercialisti ed i Ragionieri Commercialisti, iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed in quello dei Ragionieri e Periti Commerciali, che al 31 dicembre 2007 risultano

³ Ciò al fine di consentire un facile raccordo con l'archivio storico.

sospesi dall'esercizio della professione, sono iscritti nella Sezione A "Commercialisti" dell'Albo con le modalità indicate all'art. 7 del presente regolamento⁴.

Art. 11 Formazione dell'elenco speciale

Coloro che versano in una situazione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 34, comma 8, D.Lgs. 139/2005 devono essere iscritti nell'Elenco speciale.

L'Elenco speciale si articola in due Sezioni: Sezione A "Commercialisti" e nella Sezione B "Esperti Contabili".

Al 1 gennaio 2008 sono iscritti nella Sezione A dell'Elenco speciale coloro che al 31 dicembre 2007 risultano iscritti negli Elenchi speciali degli Albi dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali.

L'Elenco speciale deve contenere le indicazioni previste dall'art. 34, comma 6, D.Lgs. 139/2005. I Dottori Commercialisti ed i Ragionieri Commercialisti già iscritti nell'elenco speciale dell'albo dei dottori commercialisti ed in quello dei ragionieri e Periti Commerciali sono iscritti, con un nuovo numero, nella Sezione A dell'Elenco speciale. I nuovi numeri di iscrizione, che partiranno dal n. 1, sono attribuiti in relazione all'anzianità di iscrizione che dottori commercialisti e ragionieri commercialisti hanno maturato nell'elenco speciale di provenienza. A parità di anzianità di iscrizione fra un dottore commercialista ed un ragioniere commercialista deve farsi riferimento all'anzianità anagrafica; a parità di anzianità anagrafica si fa riferimento all'ordine alfabetico.

⁴ I dottori commercialisti ed i ragionieri nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento di sospensione continuano ad essere iscritti nell'Albo. La sospensione impedisce temporaneamente l'esercizio della professione e non dà luogo alla cancellazione dall'albo. I provvedimenti di sospensione, pertanto, non producono effetti sull'anzianità di iscrizione all'albo poiché non determinano la cancellazione dall'albo. Sull'anzianità di iscrizione incidono solo le cancellazioni dall'albo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. 139/2005.